



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2023
COM(2023) 674 final

2023/0383 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

{SWD(2023) 344 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Austria il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021².
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 14 luglio 2023 l'Austria ha presentato alla Commissione il PRR nazionale modificato, che include un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato include una richiesta motivata alla Commissione di proporre al Consiglio la modifica della decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, considerando che a causa di circostanze oggettive parte del PRR non può più essere realizzata. Le modifiche del PRR presentate dall'Austria riguardano 14 misure.
- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte all'Austria nell'ambito del semestre europeo. In particolare il Consiglio ha raccomandato all'Austria di eliminare gradualmente le vigenti misure di sostegno di emergenza

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1.

connesse all'energia quanto prima nel 2023 e nel 2024. All'Austria è stato raccomandato di assicurare una politica di bilancio prudente, in particolare limitando a non più del 4,6 % l'aumento nominale della spesa primaria netta finanziata a livello nazionale nel 2024, di preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e di provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale. Per il periodo successivo al 2024, all'Austria è stato raccomandato di perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti ad aumentare la crescita sostenibile, al fine di conseguire una posizione di bilancio prudente a medio termine. Il Consiglio ha raccomandato all'Austria di garantire l'adeguatezza e la sostenibilità di bilancio del sistema di assistenza a lungo termine e la sostenibilità di bilancio del sistema di assistenza sanitaria. All'Austria è stato raccomandato di semplificare e razionalizzare le relazioni e le responsabilità in materia di bilancio tra i vari livelli di governo e di migliorare il mix fiscale per sostenere una crescita inclusiva e sostenibile. Il Consiglio ha raccomandato all'Austria di proseguire l'attuazione costante del proprio PRR e dei programmi della politica di coesione e di perfezionare celermente il capitolo dedicato al piano REPowerEU al fine di avviarne rapidamente l'attuazione. Il Consiglio ha raccomandato all'Austria di promuovere la partecipazione al mercato del lavoro delle donne, anche migliorando la qualità dei servizi di assistenza all'infanzia, e di migliorare i risultati del mercato del lavoro per i gruppi svantaggiati, come le persone in cerca di occupazione scarsamente qualificate e le persone provenienti da un contesto migratorio, anche innalzando il livello delle loro competenze di base. Per quanto concerne le sfide energetiche cui il paese si trova confrontato, il Consiglio ha raccomandato all'Austria di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili e di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas al fine di ridurre la dipendenza dalla Russia. Ha raccomandato all'Austria di accelerare la diffusione dell'energia rinnovabile e delle necessarie infrastrutture, anche semplificando le procedure di concessione e migliorando l'efficienza energetica. Infine il Consiglio ha raccomandato di ridurre le emissioni, in particolare nel settore dei trasporti, e di intensificare le iniziative a livello politico a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle competenze necessarie per la transizione verde.

- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. Unitamente al PRR nazionale modificato è stata presentata la sintesi delle consultazioni.
- (7) A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (8) Le modifiche del PRR presentate dall'Austria a causa di circostanze oggettive riguardano 14 misure.
- (9) L'Austria ha spiegato che tre obiettivi relativi a due misure non sono più pienamente realizzabili in ragione delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento che hanno comportato aumenti dei costi. Si tratta rispettivamente degli obiettivi 15 e 16 dell'investimento 1.B.3 (Autobus a zero emissioni), con la descrizione di tale

investimento, e dell'obiettivo 40 della riforma 1.D.1 (Legge sull'espansione delle energie rinnovabili), con la descrizione di tale riforma, nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile). Al fine di mantenere il livello di ambizione del PRR, l'Austria ha chiesto di aumentare l'obiettivo 39 della riforma 1.D.1 (Legge sull'espansione delle energie rinnovabili) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di ridurre gli obiettivi 15, 16 e 40 e di aumentare l'obiettivo 39; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (10) L'Austria ha spiegato che due obiettivi e un traguardo relativi a tre misure non sono più pienamente realizzabili entro la scadenza stabilita per l'attuazione in ragione di perturbazioni delle catene di approvvigionamento che hanno causato ritardi nella consegna dei materiali richiesti e nell'adozione delle decisioni di investimento. Si tratta rispettivamente dell'obiettivo 42 dell'investimento 1.D.2 (Trasformare l'industria verso la neutralità climatica) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile), dell'obiettivo 103 dell'investimento 3.D.2 (IPCEI idrogeno) nell'ambito della componente 3 (Ripresa basata sulla conoscenza) e del traguardo 138 dell'investimento 4.C.3 (Ristrutturazione Volkskundemuseum Wien e Prater Ateliers) nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione del summenzionato traguardo e di rivedere il contenuto degli obiettivi per tenere conto dei ritardi in questione. Al fine di apportare le modifiche summenzionate, la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (11) L'Austria ha spiegato che sei obiettivi relativi a due misure non sono più pienamente realizzabili a causa dell'aumento dei costi. Si tratta rispettivamente degli obiettivi 46, 47 e 48 dell'investimento 2.A.2 (Ampia disponibilità di reti di accesso Gigabit e creazione di nuove connessioni simmetriche Gigabit), con la descrizione di tale investimento, nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale) e degli obiettivi 108, 109 e 110 dell'investimento 4.A.2 (Finanziamento di progetti di assistenza sanitaria di base) nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta). L'Austria ha chiesto di modificare e ridimensionare gli obiettivi menzionati; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (12) L'Austria ha spiegato che due obiettivi relativi a due misure non sono più pienamente realizzabili in ragione dell'esistenza di alternative manifestamente migliori per conseguire i livelli originari di ambizione delle misure. Si tratta rispettivamente degli obiettivi 7 e 8 dell'investimento 1.A.3 (Lotta alla povertà energetica), con la descrizione di tale investimento, nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile) e della descrizione dell'investimento 1.D.2 (Trasformare l'industria verso la neutralità climatica) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di modificare e ridimensionare gli obiettivi 7 e 8 e di modificare la descrizione dell'investimento 1.D.2; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (13) L'Austria ha spiegato che otto obiettivi e un traguardo relativi a tre misure non sono più pienamente realizzabili a causa della mancanza di domanda da parte dei potenziali beneficiari. Si tratta rispettivamente del traguardo 60 dell'investimento 2.C.2 (Fondo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione), con la descrizione di tale investimento, nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale), degli obiettivi 70 e 72 dell'investimento 2.D.3 (Investimenti verdi nelle imprese) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale) e degli obiettivi 123, 124, 125, 126, 127 e 128 dell'investimento 4.B.3 (Centri urbani rispettosi del clima) nell'ambito della

componente 4 (Ripresa giusta). Al fine di mantenere il livello di ambizione del PRR, l'Austria ha chiesto di aumentare l'obiettivo 71 dell'investimento 2.D.3 (Investimenti verdi nelle imprese) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di modificare il traguardo 60, ridurre gli obiettivi 70, 72, 123, 126 e 127, aumentare l'obiettivo 71 ed eliminare gli obiettivi 124, 125 e 128; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (14) L'Austria ha spiegato che due obiettivi relativi a una misura non sono più pienamente realizzabili a causa dei ritardi negli appalti pubblici. Si tratta rispettivamente degli obiettivi 54 e 55 nell'ambito dell'investimento 2.B.2 (Fornitura di dispositivi digitali per gli utenti finali agli alunni) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di fondere questi due obiettivi, prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione e modificare la misura e le descrizioni degli obiettivi; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (15) L'Austria ha spiegato che due obiettivi relativi a una misura non sono più pienamente realizzabili entro la scadenza stabilita per l'attuazione a causa della carenza di manodopera, di cambiamenti nei ritmi di lavoro e della chiusura temporanea degli asili nido legata all'impatto della pandemia di COVID-19. Si tratta rispettivamente degli obiettivi 95 e 96 dell'investimento 3.C.3 (Espansione dell'istruzione elementare), con la descrizione di tale investimento, nell'ambito della componente 3 (Ripresa basata sulla conoscenza). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di prorogare la scadenza stabilita per l'attuazione dei summenzionati obiettivi e di modificare le descrizioni dell'obiettivo 95 e dell'investimento 3.C.3; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (16) L'Austria ha spiegato che due obiettivi relativi a una misura non sono più pienamente realizzabili entro la scadenza stabilita per l'attuazione a causa dell'impatto dell'afflusso di sfollati provocato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Si tratta degli obiettivi 90 e 91 della riforma 3.C.1 (Migliore accesso all'istruzione) nell'ambito della componente 3 (Ripresa basata sulla conoscenza). Su questi presupposti, l'Austria ha chiesto di eliminare gli obiettivi 90 e 91, di aggiungere i traguardi 90 bis, 90 ter e 91 bis e di modificare la descrizione della misura; la decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (17) La Commissione ritiene che i motivi adottati dall'Austria giustifichino la modifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento.
- (18) Lo scaglionamento dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificato per tenere conto della nuova assegnazione, delle modifiche del piano e del calendario indicativo presentati dall'Austria.

Correzione di errori materiali

- (19) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati sette errori materiali che incidono su tre traguardi e obiettivi e quattro descrizioni di misure nell'ambito di otto misure. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto convenuto tra la Commissione e l'Austria del PRR presentato alla Commissione il 30 aprile 2021. Tali errori materiali riguardano la descrizione della riforma 3.A.1 (Strategia 2030 per la ricerca, l'innovazione e la tecnologia (strategia RTI 2030)), la descrizione dell'investimento 3.A.4 (Infrastrutture di ricerca (digitali)), il numero e il nome dell'investimento 3.B.2 (Promozione della riqualificazione e del miglioramento delle

competenze) nella tabella "J.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile", nella riga per il traguardo 87, la descrizione della riforma 4.A.1 (Miglioramento dell'assistenza sanitaria di base), la descrizione della riforma 4.B.1 (Strategia di protezione del suolo), il traguardo 146 della riforma 4.D.1 (Revisione della spesa incentrata sulla trasformazione verde e digitale) e il traguardo 159 della riforma 4.D.5 (Riforma fiscale eco-sociale) nell'ambito della componente 4 (Ripresa giusta). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

- (20) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende due nuove riforme e un nuovo investimento. La riforma 5.A.1 (Accelerazione delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili) riguarda la modifica della legge nazionale sulla valutazione dell'impatto ambientale. Mira a razionalizzare le procedure di autorizzazione dei progetti di energia rinnovabile, introducendo importanti semplificazioni procedurali. La riforma 5.A.2 (Idrogeno come tecnologia chiave per la neutralità climatica) è connessa all'adozione di una strategia nazionale per l'idrogeno e all'attuazione delle misure fondamentali in essa previste. L'investimento 5.B.1 (Sistemi fotovoltaici) costituisce un regime di sovvenzioni a favore di persone fisiche che sostiene l'installazione e l'espansione di sistemi fotovoltaici con o senza stoccaggio di energia elettrica, volto ad accelerare l'espansione delle energie rinnovabili.
- (21) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende altresì l'investimento 5.B.2 (Finanziamento di veicoli commerciali a emissioni zero e delle relative infrastrutture), che rappresenta un rafforzamento dell'investimento 1.B.4 (Veicoli utilitari a emissioni zero) nell'ambito della componente 1 (Ripresa sostenibile). La misura rafforzata riguarda un nuovo regime di finanziamento dei veicoli commerciali pesanti a emissioni zero e relative infrastrutture di ricarica, a sostegno della riduzione delle emissioni nel trasporto su strada, che apporta un miglioramento sostanziale del livello di ambizione dell'investimento già inserito nel PRR nazionale.
- (22) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (23) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate dall'Austria e della dotazione finanziaria della stessa.
- (24) Il PRR iniziale presentava una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuiva in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dell'Austria.
- (25) La Commissione ritiene che la modifica del piano, unitamente al capitolo dedicato a REPowerEU, incida solo sulla valutazione del contributo del PRR al primo pilastro, relativo alla transizione verde, al secondo pilastro, concernente la trasformazione

digitale, e al sesto pilastro, dedicato alla prossima generazione. Per quanto riguarda gli altri pilastri, la natura e l'entità delle modifiche del PRR proposte non incidono sulla precedente valutazione del piano, secondo la quale quest'ultimo rappresenta in ampia misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, né sul contributo appropriato che esso apporta a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.

- (26) Per quanto riguarda il pilastro della transizione verde, il capitolo dedicato al piano REPowerEU prevede riforme e investimenti che contribuiscono ad aumentare la quota e ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ad aumentare la produzione di idrogeno rinnovabile e la diffusione dell'idrogeno in settori altrimenti difficili da decarbonizzare, a espandere e accelerare l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico del paese e a sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture.
- (27) Per quanto concerne il pilastro della trasformazione digitale, le modifiche delle misure hanno ridotto il contributo del piano modificato a tale pilastro. L'effetto principale della revisione riguarda l'investimento a sostegno della diffusione delle reti Gigabit e gli investimenti a favore del Fondo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, con una diminuzione del contributo all'obiettivo digitale pari a 488 milioni di EUR. Tuttavia il contributo per il digitale del piano modificato rimane su livelli abbondantemente superiori (36 %) alla soglia minima del 20 %, a dimostrazione dell'importante contributo che l'attuazione del PRR apporterà alla trasformazione digitale.
- (28) Per quanto riguarda il pilastro relativo alla prossima generazione, il piano modificato non riduce l'ambizione del piano iniziale. L'eliminazione dell'obiettivo intermedio dall'investimento nella fornitura di dispositivi digitali agli alunni non incide sull'obiettivo generale. L'obiettivo relativo agli alunni promuovibili a partire dal 5° anno scolastico è sostituito da due traguardi volti ad attuare pienamente le valutazioni nazionali standardizzate della "valutazione delle competenze individuali PLUS" (iKMPLUS) e la sua estensione con moduli aggiuntivi, affinché gli alunni abbiano accesso a una valutazione standardizzata che dia loro riscontro sui progressi compiuti nell'apprendimento. L'obiettivo relativo agli studenti provenienti da un contesto migratorio che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo livello è sostituito da un traguardo nuovo che mira a stabilire criteri per specificare lo scenario socioeconomico di base delle scuole, che orienti altresì l'assegnazione delle risorse umane alle scuole.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Austria, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (30) In particolare il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese adottate formalmente dal Consiglio prima che la Commissione effettuasse la valutazione del piano modificato. Poiché la dotazione finanziaria massima per

l'Austria è stata riveduta al rialzo, la valutazione globale tiene conto di tutte le raccomandazioni strutturali del 2022 e del 2023.

- (31) Dopo aver valutato i progressi nell'attuazione di tutte le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione rileva che la raccomandazione 2022.1.3, che invita a perseguire una politica di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti, è stata attuata pienamente. Sono stati compiuti progressi significativi riguardo alla raccomandazione 2022.1.2 di aumentare gli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e alla raccomandazione 2020.3.1 di assicurare un'attuazione delle misure di liquidità e di sostegno, in particolare per le piccole e medie imprese.
- (32) Il PRR modificato prevede un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Austria dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, segnatamente quelle di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e delle necessarie infrastrutture e di ridurre le emissioni nel settore dei trasporti. Figurano in tale contesto anche l'aumento degli investimenti a favore della transizione digitale, la garanzia della sostenibilità del sistema sanitario, il miglioramento dei servizi di assistenza all'infanzia, la garanzia di pari opportunità nell'apprendimento e l'innalzamento delle competenze di base al fine di migliorare i risultati del mercato del lavoro per i gruppi svantaggiati, come le persone in cerca di occupazione scarsamente qualificate e le persone provenienti da un contesto migratorio.
- (33) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in grado di contribuire a rafforzare l'ambizione del piano per quanto riguarda le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nel campo dell'energia e della transizione verde. Rientra in particolare fra le iniziative destinate ad accelerare l'espansione delle energie rinnovabili e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.4.1, 2022.4.2, 2023.4.1 e 2023.4.2) la riforma della legge nazionale sulla valutazione dell'impatto ambientale, volta a snellire la procedura di autorizzazione per facilitare l'attuazione di progetti in materia di energie rinnovabili. Anche gli investimenti a sostegno del regime di sovvenzioni per l'installazione e l'espansione dei sistemi fotovoltaici sui tetti, che incentivano la diffusione dell'energia solare negli edifici, mirano a contribuire all'espansione delle energie rinnovabili e agli investimenti a favore della transizione verde (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.4.2 e 2023.4.3). Analogamente, secondo le previsioni, la strategia nazionale per l'idrogeno, volta ad aumentare la produzione e l'uso di idrogeno rinnovabile in Austria, dovrebbe contribuire ad aumentare la produzione e l'uso di energie rinnovabili nel paese e a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.1, 2019.3.3, 2020.3.5, 2020.3.7, 2022.4.2 e 2023.4.3). Infine si prevede che il regime di finanziamento per i veicoli commerciali pesanti a emissioni zero e le infrastrutture di ricarica, volto a ridurre le emissioni nei trasporti su strada, permetterà di superare in modo efficace varie sfide connesse agli investimenti a favore della transizione verde e della mobilità sostenibile e alla riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, controbilanciando nel contempo la modifica dell'investimento 1.B.3. (Autobus a zero emissioni) del PRR iniziale (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.3, 2020.3.6 e 2023.4.5).
- (34) Per quanto concerne le principali modifiche apportate dalla revisione del piano, la modifica dell'investimento 1.A.3 (Lotta alla povertà energetica) ha riconfigurato

l'obiettivo e la natura del gruppo di destinatari. Dalla nuova misura è attesa tuttavia una concentrazione ancora più attenta sulle persone esposte alla povertà energetica. L'obiettivo generale della componente 1.A. (Ondata di ristrutturazioni) di promuovere la transizione verde, anche tramite la transizione verso modalità di riscaldamento più sostenibili e a prezzi accessibili (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.4.3 e 2023.4.4), rimane contemplato in maniera sufficiente mediante l'anticipazione di due obiettivi sulla sostituzione degli impianti di riscaldamento a petrolio e a gas (1.A.2). Analogamente, la riduzione dell'obiettivo relativo all'installazione di capacità di produzione di idrogeno rinnovabile (obiettivo 40, riforma 1.D.1 (legge sull'espansione delle fonti rinnovabili)) è compensata dall'aumento dell'obiettivo relativo alla capacità supplementare da fonti rinnovabili, preservando così l'ambizione complessiva di espansione della produzione di energia da fonti rinnovabili (raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.4.1, 2022.4.2, 2023.4.1, 2023.4.2 e 2023.4.3). Le modifiche e i ritardi relativi agli investimenti 1.D.2 (Trasformare l'industria verso la neutralità climatica) rispecchiano la necessità di definire delle priorità, parando l'effetto della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina sui prezzi dell'energia e sull'approvvigionamento energetico e rispondendo così meglio alle più recenti raccomandazioni specifiche per paese in materia di energia (2022.4.1, 2022.4.2, 2023.4.1 e 2023.4.2). Per quanto concerne gli investimenti a favore della transizione digitale e le raccomandazioni specifiche per paese 2019.3.2, 2020.3.5 e 2020.2.2, le modifiche dell'investimento 2.A.2 (Ampia disponibilità di reti di accesso Gigabit e creazione di nuove connessioni simmetriche Gigabit), relative alla riduzione dell'obiettivo sul numero di famiglie con accesso alla banda larga, preservano l'ambizione di procedere nella transizione digitale, poiché l'importo degli investimenti a favore della transizione digitale nel PRR austriaco (che è decisamente superiore dell'obiettivo del 20 %) rimane relativamente elevato. Il piano modificato ha mantenuto l'ambizione relativa al miglioramento dell'accesso all'istruzione e delle competenze di base (raccomandazioni specifiche per paese 2019.2.4, 2020.2.1, 2020.2.2 e 2023.3.2) sostituendo gli obiettivi riguardanti gli alunni che sono stati promossi al grado superiore o che hanno completato un tipo di scuola e agli alunni provenienti da un contesto migratorio che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo livello nell'ambito della riforma 3.C.1 (Migliore accesso all'istruzione) con tre nuovi traguardi che migliorano la qualità e l'accessibilità dell'istruzione scolastica in Austria.

Non arrecare un danno significativo

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (36) Le modifiche introdotte nelle misure mediante la modifica del PRR non incidono sulla valutazione del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" effettuata per il PRR originario, in quanto non modificano la sostanza delle misure.

³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (37) Per quanto riguarda le misure introdotte dal capitolo dedicato al piano REPowerEU, l'Austria ha fornito una valutazione sistematica di ciascuna misura in linea con gli orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione di tale principio nel quadro del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C58/01). La riforma della legge nazionale sulla valutazione dell'impatto ambientale (5.A.1) snellisce le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile e mira a rafforzare la protezione del suolo evitandone un uso eccessivo. La strategia austriaca per l'idrogeno (5.A.2) sostiene la decarbonizzazione del sistema energetico e mira a ridurre la dipendenza dell'Austria dalle importazioni di combustibili fossili. Pur sostenendo soltanto la produzione di idrogeno rinnovabile in Austria, contempla altresì misure che prevedono un possibile impiego di idrogeno a basse emissioni di carbonio, a condizioni rigorose che garantiscano la separazione e la cattura completa delle emissioni di gas a effetto serra. L'Austria ha spiegato che, nell'attuare le attività stabilite nella strategia per l'idrogeno, garantirà il rispetto dei criteri per l'uso sostenibile e la protezione delle acque stabiliti dal regolamento (UE) 2021/2139⁴. Sebbene riducano le emissioni di gas a effetto serra, gli investimenti nei sistemi fotovoltaici (5.B.1) si limitano ai soli impianti sugli edifici per non comportare l'uso di ulteriori spazi di suolo. L'investimento a sostegno dell'espansione dei veicoli commerciali a emissioni zero e delle relative infrastrutture (5.B.2) contribuisce alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e imporrà ai destinatari di conformarsi al regolamento (UE) 2021/2139. Entrambi gli investimenti obbligano i destinatari a rispettare norme ambiziose in materia di riutilizzabilità e riciclabilità.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (38) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (39) La riforma della legge nazionale sulla valutazione dell'impatto ambientale mira ad accelerare il rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile. Si prevede che aumenterà la quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'Austria, contribuendo all'obiettivo di REPowerEU di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241. La riforma: i) introduce varie semplificazioni procedurali; ii) considera gli investimenti a favore di energie rinnovabili progetti di interesse pubblico particolarmente elevato; iii) riduce la durata delle procedure di autorizzazione a livello amministrativo e giudiziario; e iv) aumenta l'uso di strumenti elettronici.
- (40) La strategia nazionale per l'idrogeno prevede un nuovo quadro politico e normativo incentrato sugli aspetti seguenti: i) aumento della produzione di idrogeno rinnovabile e dell'uso di idrogeno in settori difficili da decarbonizzare; ii) installazione di 1 GW di

⁴ Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).

capacità di elettrolizzatori in Austria entro il 2030; e iii) sviluppo di un'infrastruttura per l'idrogeno che consenta importazioni di idrogeno, contribuendo in tal modo all'obiettivo di REPowerEU di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241.

- (41) L'investimento che incentiva la diffusione dell'energia solare negli edifici sostiene l'installazione di sistemi fotovoltaici (con o senza stoccaggio di energia elettrica) e contribuisce pertanto all'obiettivo di REPowerEU di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/241.
- (42) L'aumento degli investimenti a favore di veicoli a emissioni zero e relative infrastrutture è in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici connesse al traffico stradale, contribuendo in tal modo all'obiettivo di REPowerEU di sostenere i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, conformemente all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241.
- (43) Le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rafforzano le riforme e gli investimenti inclusi nel PRR originario dell'Austria e sono coerenti con altre misure adottate dal paese al di fuori del PRR, grazie alla concentrazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sull'espansione delle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica degli edifici e dell'industria.
- (44) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU risponde alla necessità di diversificazione rispetto ai combustibili fossili accelerando la diffusione dell'energia rinnovabile e sostenendo lo sviluppo dell'infrastruttura per l'idrogeno, aumentando così la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Austria.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (45) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (46) Le misure volte ad i) accelerare il rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, ii) aumentare la produzione e l'uso dell'idrogeno e iii) sostenere gli investimenti a favore di sistemi fotovoltaici dovrebbero tutte contribuire ad ampliare la produzione di energie rinnovabili e a sviluppare le necessarie infrastrutture di stoccaggio e trasmissione, riducendo la domanda di combustibili fossili.
- (47) I costi totali di tali misure ammontano a 140 304 520 EUR, pari al 66 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU, superando quindi l'obiettivo indicativo fissato al 30 %.
- (48) Dati la centralità geografica dell'Austria e gli interconnettori di energia elettrica e di gas che la collegano con gli Stati membri limitrofi, secondo le previsioni le riforme e gli investimenti inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU ridurranno la dipendenza energetica dai combustibili fossili e la domanda di energia e quindi contribuiranno in larga misura al miglioramento dei flussi energetici transfrontalieri e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 56 % della dotazione totale del PRR e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (50) Il PRR modificato prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, biodiversità compresa, e le modifiche delle misure esistenti non incidono sull'ambizione generale del piano. Il capitolo dedicato al piano REPowerEU contempla ulteriori iniziative volte a ridurre la dipendenza dalle energie fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e, di conseguenza, la transizione verde.
- (51) Introducendo i) semplificazioni strutturali che snelliscono le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile, ii) disposizioni che rafforzano la protezione del suolo, iii) un nuovo quadro politico e normativo che consenta una maggiore produzione e un maggiore impiego dell'idrogeno rinnovabile e iv) incentivi per gli investimenti a favore di veicoli a zero emissioni e dell'energia solare negli edifici, e facendo nel contempo affidamento su attrezzature a durabilità e riciclabilità elevate, le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU avranno, nelle previsioni, un impatto positivo duraturo.
- (52) Le misure previste nel capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in quanto mirano a sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile, incentivare la diffusione delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di carbonio nel settore dei trasporti.

Contributo alla transizione digitale

- (53) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 36 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (54) Rimane valida la valutazione positiva del contributo alla transizione digitale espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Il PRR modificato comporta modifiche di quattro misure relative alla transizione digitale: investimento 2.A.2 (Ampia disponibilità di reti di accesso Gigabit e creazione di nuove connessioni simmetriche Gigabit), investimento 2.B.2 (Fornitura di dispositivi digitali per gli utenti finali agli alunni), investimento 2.C.2 (Fondo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione) e investimento 2.D.2 (Investimenti digitali nelle imprese e investimenti) nell'ambito della componente 2 (Ripresa digitale), e non comprende misure nuove che contribuiscano alla transizione digitale. Sebbene le suddette

modifiche, associate all'aumento del contributo finanziario massimo, lo riducano al 36 %, il contributo digitale del PRR modificato rimane abbondantemente al di sopra dell'obiettivo del 20 % stabilito all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241.

- (55) Il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla transizione digitale in Austria, in particolare sostenendo l'ampia diffusione di reti di accesso Gigabit, la digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione, la fornitura di dispositivi digitali agli alunni e lo sviluppo di competenze digitali e tecnologie digitali avanzate, quali il calcolo quantistico e la microelettronica.

Impatto duraturo

- (56) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sull'Austria.
- (57) Dalla valutazione iniziale del PRR condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241 era emerso che il PRR era in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sull'Austria.
- (58) Il PRR modificato non riduce l'ambizione del piano iniziale nel suo complesso, dati gli ingenti investimenti che, secondo le previsioni, avranno un impatto duraturo in particolare per quanto riguarda le transizioni verde e digitale. Il piano modificato tiene conto dell'aumento inaspettatamente marcato dell'inflazione, delle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dell'impatto prolungato della crisi della COVID-19. Contiene il nuovo capitolo dedicato al piano REPowerEU che, oltre alle misure vigenti, si prevede avrà anch'esso effetti positivi duraturi sull'economia austriaca e ne promuoverà ulteriormente la transizione verde. In particolare si prevede che le misure del piano REPowerEU contribuiranno alla transizione verde ampliando e accelerando la diffusione delle infrastrutture per le energie rinnovabili e decarbonizzando il settore dei trasporti. Secondo le previsioni, le riforme contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU avranno un impatto duraturo sull'Austria, semplificando e snellendo le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e aumentando la produzione e la diffusione dell'idrogeno rinnovabile.

Monitoraggio e attuazione

- (59) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità (compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori) proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (60) Dalla valutazione iniziale del PRR condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241 è emerso che le modalità proposte nel PRR, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A) al fine di garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (61) La natura e l'entità delle modifiche proposte del PRR dell'Austria non incidono sulla precedente valutazione dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del PRR. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le misure modificate, compresi quelli del

capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono chiari e realistici; gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi.

Costi

- (62) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è ragionevole e plausibile in misura moderata (rating B), è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (63) Per la valutazione dei costi del piano iniziale l'Austria ha fornito singole stime dei costi per tutte le misure. La maggior parte delle stime dei costi è considerata plausibile, corroborata da costi di riferimento per i principali fattori di costo, sostenuta da prove chiare e in linea con riforme o investimenti comparabili. La motivazione fornita nel piano originario in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR era in misura moderata ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale, ottenendo all'epoca un rating B.
- (64) L'Austria ha fornito informazioni dettagliate sia sui costi relativi a tutte le misure modificate sia sugli investimenti nuovi e rafforzati contemplati al capitolo dedicato al piano REPowerEU. I costi stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in linea con la natura e il tipo di riforme e investimenti previsti, e sono accompagnati da prove e studi concreti in materia di costi. Le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionate; pertanto la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. L'Austria ha fornito giustificazioni dettagliate delle modifiche proposte, corredandole ove possibile di dati sull'attuazione dei progetti. La maggior parte dei costi delle misure nuove e modificate è giustificata adeguatamente, ragionevole e plausibile e non include i costi coperti da finanziamenti esistenti o previsti dell'UE. In alcuni casi i dettagli forniti circa la metodologia e le ipotesi utilizzate per effettuare le stime dei costi risultano limitati, in parte a causa della novità delle misure, circostanza questa che ha impedito l'assegnazione di un rating A in base a questo criterio di valutazione. Infine, il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (65) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, e le misure supplementari previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo di fondi erogati a norma del medesimo regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio

dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

- (66) Nella valutazione originale del PRR, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, è stato concluso che le modalità proposte nel PRR originario erano adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse nell'utilizzo dei fondi erogati conformemente a tale regolamento, e che, secondo le previsioni, le modalità avrebbero evitato la sovrapposizione dei finanziamenti elargiti in virtù di detto regolamento e di altri programmi dell'Unione.
- (67) Nel periodo intercorso dalla valutazione iniziale la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'attuazione effettiva del sistema di audit e di controllo austriaco. Figurano in tale contesto i risultati preliminari dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione in Austria.
- (68) Alla luce di tali informazioni la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR dell'Austria sia nel complesso adeguato, ma che presenti alcune carenze che devono essere colmate tramite un traguardo specifico di audit e di controllo. Si tratta di una carenza nella registrazione dei dati imposta dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dei controlli relativi al doppio finanziamento, anche rispetto a finanziamenti provenienti da altri programmi dell'Unione, e della documentazione di tali controlli. Il sistema di controllo interno descritto nel piano austriaco per la ripresa e la resilienza modificato e le misure aggiuntive previste nella presente decisione, anche per la raccolta e la messa a disposizione di dati sui destinatari finali, sono adeguati per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione della corruzione, della frode e dei conflitti di interesse nell'utilizzo dei fondi elargiti in virtù del dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come per evitare la sovrapposizione dei finanziamenti di detto dispositivo e di altri programmi dell'Unione.
- (69) È opportuno prevedere un traguardo supplementare in materia di audit e controllo. Ai fini dell'attuazione efficace di misure proporzionate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 22 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è opportuno procedere alla firma di accordi giuridicamente vincolanti tra gli organi competenti a livello federale e gli organi esecutivi competenti, pienamente o parzialmente, dell'attuazione di detto dispositivo. Tali accordi dovrebbero imporre a detti organi esecutivi l'obbligo di: a) raccogliere i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e garantire l'accesso a tali dati; b) effettuare controlli adeguati sul doppio finanziamento in virtù del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri programmi dell'Unione e documentarli. Se gli obblighi citati sono già previsti per legge, non è necessario alcun accordo giuridicamente vincolante.

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

Coerenza del PRR

- (70) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (71) Il PRR originario è strutturato intorno a quattro componenti che prevedono misure di investimento e di riforma volte a contribuire all'obiettivo generale di superare le sfide strutturali di lunga durata e le sfide che si sono acuite durante la crisi della COVID-19. Investimenti e riforme sono integrati in un quadro coerente al fine di preparare l'economia austriaca al futuro, in particolare per quanto concerne la transizione verde e digitale, l'innovazione, la competitività e la coesione sociale. La valutazione iniziale ha portato a concludere che il PRR prevedeva in ampia misura (rating A) provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.
- (72) La modifica interviene sulle quattro componenti esistenti e ne introduce una quinta, relativa al piano REPowerEU. Le modifiche apportate alle componenti esistenti non alterano la coerenza complessiva del piano, tenuto conto del modo in cui le componenti si rafforzano e si completano a vicenda. La componente aggiuntiva relativa agli obiettivi del piano REPowerEU introduce un'ulteriore coerenza in quanto comprende misure volte a rafforzare ulteriormente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e a promuovere l'uso delle energie rinnovabili, il che è particolarmente importante nel contesto della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. Le modifiche non hanno finalità contraddittorie né presentano possibili ripercussioni negative l'una sull'altra.

Altri criteri di valutazione

- (73) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Austria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio (ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Austria per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza di detto piano rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c).

Processo di consultazione

- (74) In preparazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, da febbraio ad aprile del 2023 le autorità austriache hanno condotto un'ampia consultazione con le parti sociali, gli enti locali e regionali, le organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi, in particolare nell'ambito del processo di preparazione del programma nazionale di riforma. Nel marzo 2023 le autorità hanno tenuto una consultazione pubblica online. La consultazione è stata pubblicizzata sul sito web dedicato al PRR austriaco, rivolgendo a parti sociali, portatori di interessi pertinenti delle organizzazioni della società civile, organizzazioni giovanili e rappresentanti degli enti regionali e locali lo specifico invito a presentare proposte. In esito alla consultazione le autorità hanno integrato nel PRR modificato il riscontro ricevuto, compresi i contributi scritti pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica. Sono stati accolti diversi suggerimenti degli enti comunali e regionali e di altri portatori di interessi, ad esempio per quanto riguarda i veicoli commerciali a emissioni zero. In particolare gli investimenti e le riforme del capitolo dedicato al

piano REPowerEU rispecchiano in larga misura i risultati della consultazione pubblica.

Valutazione positiva

- (75) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, espressa dalla Commissione, che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (76) I costi totali stimati del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU dell'Austria, ammontano a 4 187 412 730 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Austria, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 assegnato al PRR modificato dell'Austria, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, ovvero 3 750 853 030 EUR⁶.
- (77) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 14 luglio 2023 l'Austria ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), previste dal capitolo dedicato a REPowerEU ammontano a 210 304 520 EUR. Poiché tale importo corrisponde alla quota di assegnazione disponibile per l'Austria, il sostegno finanziario supplementare non rimborsabile disponibile per l'Austria dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 210 304 520 EUR.
- (78) Il contributo finanziario totale disponibile per l'Austria dovrebbe essere pari a 3 961 157 550 EUR.

Prefinanziamento del piano REPowerEU

- (79) L'Austria ha chiesto i seguenti finanziamenti per l'attuazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU: 210 304 520 EUR provenienti dai proventi del sistema di scambio di quote di emissioni a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (80) In relazione a tali importi, conformemente all'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241, il 14 luglio 2023 l'Austria ha chiesto un prefinanziamento pari al 20 % del finanziamento richiesto. Compatibilmente con le risorse disponibili, tale prefinanziamento dovrebbe essere messo a disposizione dell'Austria subordinatamente

⁶ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria dopo detrazione della quota proporzionale dell'Austria delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

all'entrata in vigore e in conformità dell'accordo tra la Commissione e l'Austria che deve essere concluso a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 (l'"accordo di finanziamento").

- (81) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del PRR dell'Austria. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) ST 10159/21; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Austria, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

- 2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione dell'Austria un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 3 961 157 550 EUR⁷. Tale contributo include:

- (a) l'importo di 2 230 734 344 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
- (b) l'importo di 1 520 118 686 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
- (c) l'importo di 210 304 520 EUR⁸, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente alle misure di cui all'articolo 21 quater del medesimo regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a).

2. La Commissione mette a disposizione dell'Austria il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/241 un importo di 449 981 847 EUR.

⁷ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria dopo detrazione della quota proporzionale dell'Austria delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

⁸ Importo corrispondente alla dotazione finanziaria dopo detrazione della quota proporzionale dell'Austria delle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata conformemente alla metodologia di cui all'allegato IV bis di detto regolamento.

È messo a disposizione a titolo di prefinanziamento a norma dell'articolo 21 quinquies del regolamento (UE) 2021/241 un importo di 42 060 904 EUR. Tale prefinanziamento può essere versato dalla Commissione in uno o due pagamenti.

Il prefinanziamento e le rate possono essere versati dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente